

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione

La Ditta ASSO FILM

residente a Roma - Via Nizza, 56

Via domanda la revisione della pellicola intitolata:

ENRICO CARUSO " Leggenda di una Voce "

della marca: ASSO FILM

nazionalità Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri

2.000.

accertata metri

3095

Roma, li 3 Ottobre 1951

p.

ASSO film

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGISTA : Giacomo Gentilomo

ATTORI : Ermanno Randi - Gina Lollobrigida - Carletto Sposito -
Gino Saltamerenda - con Maria Von Tasnady e la partecipa-
zione del Tenore Mario Del Monaco.

TRAMA: - Enrico Caruso, figlio di umili lavoratori Napoletani è costretto a una vita grama e piena di stenti, tra i numerosi fratelli, una madre che egli ama teneramente ed un padre reso burbero dallo stato di miseria che incombe sulla sua famiglia. - La bellezza della sua voce gli procurano l'ammissione ai cori di Padre Bronzetti nella Chiesa di San Severino e la protezione del medico condotto del rione che, dalla sorella insegnante gli farà impartire lezioni di canto e dizione.

Presso Proboscide, impresario fallito, Caruso conosce Stella; si innamora teneramente di lei e, da lei, avrà la prima delusione d'amore. Intanto, anche la madre di Enrico muore e il ragazzo quattordicenne, affranto dal duplice dolore, giura che non canterà più.

Diventato uomo incontra ancora Stella la quale lo sprona a ritornare al canto, dandogli la speranza che solo così potrà arrivare fino a lei. Ma quando Enrico riesce ad ottenere la prima brillante audizione, Stella si è già sposata con un ricco barone e si è trasferita in Sicilia. Caruso, pur di poter arrivare fino a lei e gridarle il suo disprezzo, accetta scritte presso compagnie di attori girovaghi e arriva a Trapani dove finalmente la può rivedere. Credendola sposa felice abbandona il teatro e affoga nel vino la sua disperazione. L'impresario della Compagnia lo raggiunge in una osteria e lo obbliga a debuttare nell'Andrea Chenier. Ma per lo stato di ubriachezza del cantante, tutto si risolve in un disastro. - Enrico è ormai sfiduciato, tenta il suicidio, ma giunge in tempo Stella che gli confessa di averlo sempre amato e lo sprona a ritornare alla sua arte - alla sua Voce che lo dominerà per tutta la vita.

Dopo un bacio di addio, Enrico ritorna al Teatro dove il pubblico lo richiama a gran voce e ottiene là il primo trionfo clamoroso mentre l'impresario gli grida entusiasta; "Caruso, Con questo nome conquisterai il mondo".-

N. **1524**
della matrice
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO del

Articolo N. del (1)

Il Signor

ha pagato Lire

SEDE LEGALE:
SEDE AMMIN.:

per

REVISIONE FILM. metri **3094**

TITOLO **Enrico Caruso**

Azienda dello Stato L.

Casuali »

Aziende speciali »

TOTALE L.

Add. **10 OTT 1951** 19

IL CAPO UFFICIO

N.
2

In relazione alla richiesta del visto censura, a codesta Spett.le Direzione Generale, per la programmazione del film " ENRICO CARUSO " - Leggenda di una Voce -, la Soc. Asso Film, produttrice del film stesso, si impegna a rispettare le disposizioni impartite da codesta Spett.le Direzione Generale e, pertanto effettuerà, su tutte le copie del film in parola, il taglio ordinato e, precisamente, il primo piano della gamba dell'attrice nel camerino.

Con osservanza.

ASSO film

Prusca

*18.10.51
i tagli in cabina
Prusca*
Il fesso del film (negativo) con il
copia effettuato sarà consegnato
entro lunedì all'Ufficio censura

Prusca

*avvertiti di
portare il nullo
per la stampa
20.11.51
Prusca*

Revisionato il film - Si esprime parere
favorevole alla programmazione in pubblico
a condizione che sia eliminato il primo piano
della famiglia dell'attore nel camerino.
Roma 9-10-51

~~Amministratore~~

Luigi

Cenzo

Revisionato il film -
Si è constatato che
è stato eliminato il
primo piano della
famiglia dell'attore
nel camerino
Roma 12-12-1951
/idem

Vista la quietanza N. in data del Ricevitore del
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. ovvero visto
il vaglia n. dell'Ufficio intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-
mento della tassa di L.

Esaminata la pellicola:

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. del relativo re-
golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione
che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2.

Roma, li 9-10-1951

p. Il Sottosegretario di Stato

D'E/EM

- 3 FEB. 1954

Avv. GENNARO LEONE

Via degli Scipioni n.191

R O M A

- Cinematografia -

28973/CF.1172

Vertenza Eredi di Enrico Caruso e Soc. Produzione
Associata Tirrena Asso Film

In relazione a quanto sollecitato dalla S.V. con l'atto di interpellanza notificato il 20 ottobre s.a. e con le lettere 2 e 20 novembre 1953, di disporre cioè la revoca dei nulla osta a suo tempo concessi per la proiezione in pubblico e la esportazione del film "Enrico Caruso" di produzione "Asso Film", si comunica che questa Presidenza si riserva di adottare le proprie determinazioni quando sarà stata emessa dall'Autorità Giudiziaria la sentenza definitiva in merito.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to ERMINI

N.

REPUBBLICA ITALIANA



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO: "ENRICO CARUSO, LEGGENDA DI UNA VOCE"

 Metraggio { dichiarato
accertato 3094

3094

Marca: ASSO FILM

Terenzi - 4 Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: Giacomo Gentilomo -

Attori: Ermanno Randi - Gina Lollobrigida - Carletto Spositi - Gino Saltamerenda - con Maria Von Tasnady e la partecipazione del tenore Mario del Monaco.

Trama - Enrico Caruso, figlio di umili lavoratori napoletani, è costretto ad una vita grama e piena di stenti tra i numerosi fratellini, una madre che egli ama teneramente e da un padre reso burbero dallo stato di miseria che incombe sulla sua famiglia. Ma la bellezza della sua voce gli procura l'ammissione ai cori di Padre Bronzetti nella chiesa di S. Severino e la protezione del medico condotto del rione che, dalla sorella insegnante, gli farà impartire lezioni di canto e dizione. - Presso Proboscide, impresario fallito, Caruso conosce Stella, si innamora sinceramente di lei e, da lei avrà la prima delusione d'amore. Intanto, anche la madre di Enrico muore e il ragazzo quattordicenne, affranto da duplice dolore, giura che non canterà più.

Diventato uomo, incontra ancora Stella la quale lo sprona a ritornare al canto dandogli la speranza che solo così potrà arrivare fino a lei. - Ma quando Enrico riesce ad ottenere la prima brillante audizione, Stella si è già sposata con un ricco barone e si è trasferita in Sicilia. Caruso pur di poter arrivare fino a lei e gridarle il suo disprezzo, accetta scritture presso compagnie girovaghe di attori ed arriva a Trapani dove finalmente la può rivedere. Credendola sposa felice, abbandona il teatro ed affoga nel vino la sua disperazione. L'impresario della Compagnia lo raggiunge in una Osteria e lo obbliga a debuttare nell'Andrea Chenier.

- Ma per lo stato di ubriachezza del cantante, tutto si risolve in un disastro. Enrico ormai sfiduciato, tenta il suicidio ma lo raggiunge in tempo Stella che gli confessa di averlo sempre amato e lo sprona a ritornare alla sua Arte, alla Sua Voce che lo dominerà per tutta la vita. Dopo un bacio di addio, Enrico ritorna al teatro dove il pubblico lo reclama a gran voce e ottiene là il primo trionfo clamoroso, mentre l'impresario gli grida entusiasta: "Caruso, con questo nome conquisterai il mondo".

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del nulla-osta, concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2°)

Roma, li

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F. de Piero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

D'E/ta

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
Cinematografia

RELAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il 29 ottobre c.a. è stato notificato a questa Presidenza un atto di interpellanza proposto dagli eredi del tenore Enrico Caruso, elettivamente domiciliati in Roma presso gli avvocati Gennaro e Adolfo Leone; -(allegato n.1)- con tale atto viene chiesto alla Direzione Generale dello Spettacolo di disporre, in obbedienza alla legge ed alla pronuncia del Tribunale di Roma, la immediata revoca del nulla osta già concesso per la proiezione in pubblico e per l'esportazione del film nazionale: "ENRICO CARUSO-LEGGENDA DI UNA VOCE" di produzione "Asso Film".

Con successiva lettera del 2 c.m., (allegato n.2) gli Avvocati patrocinanti gli eredi di Enrico Caruso, hanno ribadito la richiesta di revoca del nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione del film citato richiamandosi all'art.3 del Regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R.D. 24-9-1923, n.3287, ed hanno anche trasmesso copia della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarata provvisoriamente eseguibile, con la quale l'Organo Giurisdizionale ha riconosciuto come lesive del decoro e dell'onore del celebre cantante, alcune parti del film citato, e ne ha ordinato la eliminazione, (allegato n.3).

~ 8 ~

Il film "CARUSO-LEGGENDA DI UNA VOCE", presentato dalla Società produttrice alla Direzione Generale dello Spettacolo, in data 3 ottobre 1951, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, venne sottoposto all'esame della Commissione di revisione cinematografica di primo grado il 9 ottobre 1951 e, su conforme parere di tale Commissione, il nulla osta rilasciato nella stessa data.

Risulta, inoltre, che per tale film, su richiesta della Ditta interessata, è stato rilasciato di volta in volta il nulla osta alla esportazione nei seguenti Paesi: Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Svezia, Giappone, Turchia, Egitto, U.R.S.S., S.U.A. (Formosa, Indostan e Filippine).

./.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE Pag.n.2

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Il film citato risulta, poi, ammesso su conforme parere del Comitato Tecnico per la Cinematografia (art.4 - legge 29-12-1949, n.958) al beneficio dei contributi governativi e delle altre provvidenze stabilite dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art.14 della legge n.958 (programmazione obbligatoria - contributi del 10% e dell'8%).

Dagli atti non risulta presentato dagli Eredi Caruso alcun ricorso in via preventiva cioè in data anteriore alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico.

La norma base in materia di revisione di pellicole cinematografiche (film) è quella contenuta nell'articolo 77 del vigente T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18-6-1931, n.773, che dispone:

"Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinato ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'Autorità di P.S.".

La revisione dei film è stata, poi, attribuita alla competenza dell'Ufficio Centrale della Cinematografia (e dal 1948 della Direzione Generale dello Spettacolo) posto alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti l'art.2 -secondo comma- lettera d), legge 16-5-1947, n.379, disponeva che il citato Ufficio esercita le attribuzioni deman date allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche; e l'art.14 della stessa legge: "il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio Centrale per la Cinematografia, previa revisione dei film stessi da parte di speciali Commissioni di primo e secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al R.D. 24-9-1923, n.3287".

Infine la legge 29-12-1949, n.958, contenente disposizioni per la Cinematografia, riaffermata nell'art.1 - lettera f) la attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della vigilanza sui film, conferma successivamente nell'art.28, con implicito richiamo all'arti-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Pag. n. 3

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

colo 14 della legge n. 379, che nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione di film.

Le disposizioni summenzionate trovano la loro ulteriore integrazione nel citato T.U. delle leggi di P.S. e nel connesso regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6-5-1940, n. 635.

In ottemperanza delle norme sopracitate presentemente sono concessi dagli Uffici due tipi di nulla osta: il nulla osta di proiezione in pubblico nelle sale cinematografiche nazionali ed il nulla osta per l'esportazione; il primo ha carattere di continuità salvo la facoltà di richiamo concessa alla Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con R.D. 24-9-1923, n. 3287, onde sottoporre la pellicola ad una revisione straordinaria innanzi alla Commissione di appello.

Per quanto concerne il nulla osta all'esportazione si osserva che esso non ha carattere permanente ma viene concesso di volta in volta per ogni singola esportazione del film.

A parere della scrivente, i ricorrenti, inesattamente, fondano la propria domanda di revoca del nulla osta di proiezione in pubblico e per l'esportazione del film più volte citato sull'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 24-9-1923, n. 3287, in quanto tale articolo si riferisce alla valutazione preventiva sul contenuto del film da effettuarsi, da parte delle Commissioni di revisione cinematografica, in relazione alla morale, al buon costume ecc. (articoli 3 e 4 del regolamento citato).

Si ritiene, invece, che, nella fattispecie, sia applicabile l'art. 14 del precitato regolamento che consente all'Amministrazione in qualunque momento, anche in seguito a reclamo di privati, di richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla Commissione di appello.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Pag. n. 4

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Nel caso di specie la richiesta degli Eredi Caruso è fondata sulla pronuncia giurisdizionale che, seppure suscettibile di ulteriori impugnative, è stata dichiarata provvisoriamente eseguibile.

Il film in parola dovrebbe, pertanto, essere richiamato ai sensi del menzionato articolo 14, affinché la Commissione di revisione di secondo grado, sulla base della pronuncia del Giudice, possa esprimere il proprio avviso in merito, per gli ulteriori provvedimenti di questa Presidenza, ilquali potrebbe concretarsi o nell'invito alla casa produttrice di eliminare dal film quelle parti o sequenze che l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto offensive del decoro e dell'onore di Enrico Caruso, oppure in caso di rifiuto da parte della Ditta interessata, nella sospensione del nulla osta di proiezione in pubblico e per l'esportazione, in attesa della definizione del giudizio.

Data la novità della questione prospettata, infatti è la prima volta che viene richiesta a questa Presidenza, la revoca del nulla osta di proiezione in pubblico e per l'esportazione di un film, per motivi attinenti al suo contenuto e sulla base di una sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si ritiene indispensabile di sentire in merito il parere dell'Ecc. Consiglio di Stato.

Roma, 16 novembre 1953

16 NOV. 1953

IL DIRETTORE GENERALE

F. de Pirro

N. 10674 di prot.

Visto: passi al Consiglio di Stato
per il parere.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

f.to Teodoro Bubbio

COPIA

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Verbale discussione inibitoria.

L'anno 1953 il giorno 5 novembre in Roma, avanti di noi dott. Alessandro Varallo Presidente della I^a Sezione Civile, a seguito del ricorso per inibitoria presentato da;
Società Produzione Associata Tirrenia Asso Film P.A. con l'avv. Graziadei Ercole/

c/.

Caruso Enrico fu Caruso ed altri, con l'avv. Gennaro Leone, sono presenti: l'avv. Ercole Graziadei, procuratore della Società, l'avv. Gennaro Leone per i Caruso.

L'avv. Graziadei si riporta al ricorso ed insiste perchè venga revocata la clausola di provvisoria esecuzione di cui è stata munita la sentenza 15/7/14/9/1953, pronunciata dal Tribunale di Roma tra le dette parti ed appellata dalla Società anzidetta con atto 21 ottobre 1953.

L'avv. Leone si oppone all'accoglimento del ricorso e chiede un termine per la presentazione del suo fascicolo e di una memoria difensiva facendo presente che il ricorso gli è stato notificato nella serata di ieri. L'avv. Graziadei non si oppone alla concessione del detto termine chiedendo anche lui di essere autorizzato a presentare documenti e memorie difensive.

IL PRESIDENTE

si riserva di decidere concedendo alle parti il termine di giorni tre e cioè: entro il 6 corrente con la produzione di documenti e memoria. L'avv. Leone a questo punto, in caso di accoglimento del ricorso richiede che venga applicato l'art. 700 del C.P.C. L'avv. Graziadei in vista di tale richiesta, chiede che gli venga concessa la facoltà di presentare le deduzioni difensive entro il giorno successivo a quello fissato, onde poter controdedurre alle richieste avversarie.

Il Presidente autorizza l'avv. Graziadei a presentare la memoria difensiva con la relativa documentazione entro il giorno 6. Del che è verbale.

IL PRESIDENTE F.to Varallo

Il Cancelliere F.to: Albertini

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Il Presidente della I^a Sezione Civile,
Letto, il ricorso di che all'antescritto verbale,
Esaminati gli atti;

Ritenuto che per il capo della sentenza impugnata che condanna la Società Produzione Associata Tirrenia Film, ad eliminare nel termine prefisso, dall'originale e da tutte le copie del film "Leggenda di una voce" le scene dichiarate lesive della memoria e della riservatezza personale e familiare di Enrico Caruso e precisamente quelle indicate

./.

sotto i nn.1,2,3 e 4 della parte motiva della sentenza stessa, la clausola di provvisoria esecuzione appare legalmente ed opportunamente concessa a norma dell'art.282 I° comma C.P.C. per il ben ravvisato pericolo nel ritardo, e deve quindi mantenersi ferma;

Che per gli altri casi invece della sentenza impugnata e cioè per quelle di cui alle lettere C,D F del dispositivo della sentenza stessa, la detta clausola può revocarsi, non sembrando sussistere rispetto ad essi la cennata ragione di pericolo,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per quanto concerne la condanna della Società appellante ad eliminare dal film in oggetto le scene, di cui sopra, e mantiene quindi ferma la clausola di provvisoria esecuzione rispetto a questo capo del dispositivo della sentenza impugnata.

Accoglie nel resto il ricorso e per lo effetto revoca la detta clausola in ordine ai capi C.D.F., del dispositivo della sentenza stessa.

Roma, 14.11.53

Il Presidente F.to: Varallo

Il Cancelliere F.to: Albertini

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Leone nell'interesse dei sigg. Enrico Caruso fu Ehrico ed altri.

Roma, 18/11/53

IL CANCELLIERE F.to: D.Campanelli

E' conforme alla prima
copia rilasciata

Roma 18/11/53

Il Cancelliere
firma illeggibile

2 NOV. 1953

N. 17002 / E 2030



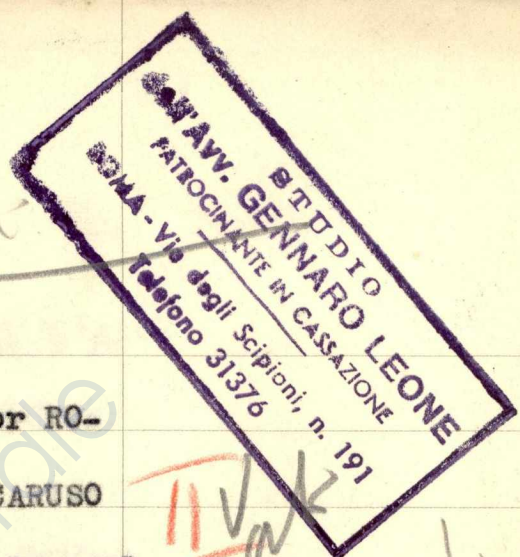
ATTO DI INTERPELLANZA

Il Signor ENRICO CARUSO fu Enrico, il Signor ROBERTO CARUSO fu Rodolfo ed il Signor ENRICO CARUSO di Enrico, tutti elettivamente domiciliati in Roma al n. 191 della via degli Scipioni presso gli Avvocati Gennaro e Adolfo Leone, che rappresentano i primi due rispettivamente con procura 8.11.1951 notar Theo S. Simpson dello Stato di New York e 3.1.1952 notar Gollini di Firenze,

P R E M E S S O

-che, con sentenza esecutiva emessa il 15 luglio 1953, depositata il 14 settembre 1953 e registrata in Roma il 5 ottobre 1953 al n. 3619 vol. 632 A.G., il Tribunale di Roma (Sez. 1^a), nella causa promossa dai suddetti Signori Caruso contro la Società Produzione Associata Tirrena Film, ha condannato quest'ultima ad eliminare dall'originale e da tutte le copie del film "Enrico Caruso, leggenda di una voce" le seguenti scene:

1°) le scene nelle quali si descrive l'ambiente familiare in cui crebbe il Caruso, il basso livello sociale e la povertà di tale ambiente, ed in particolare in cui si descrive l'agente delle tasse che si presenta ad eseguire un pignoramento "per quei quattro soldi" che non erano stati pagati nonostante i ripetuti interventi dello stesso agente, quella in cui



Handwritten notes and signatures in red ink, including 'IV', 'V', and a large signature.

103105

Cronologia	
Copia	
Notificazione	
Trasferimento	
Diritti postali	
Totale	
Tassa 10% e 2%	
Spese postali	
Botti	
Totale	



Handwritten notes and signatures in black ink, including 'a la Tonnara' and 'P. Campitelli'.

si descrive la reazione del padre di Enrico Caruso verso quest'ultimo, per la rottura di una brocca di latte;

2°) la scena relativa all'ubriachezza di Caruso in occasione del suo debutto a Trapani, quando, secondo la narrazione del cinema, il celebre, in uno stato di visibile eccitazione, dovette interrompere la sua parte a seguito delle reazioni del pubblico che inveì contro di lui chiamandolo "ubriacone";

3°) le scene successive alle precedenti in cui si descrive lo sconforto di Caruso per l'insuccesso avuto e si vede il celebre tenore che, allontanatosi dal teatro tra lo scherno del pubblico, si dirige verso una scogliera, e ivi giunto, sta per gettarsi in mare, nel momento in cui il richiamo della donna amata lo distoglie dal proposito di suicidarsi;

4°) le scene relative alla descrizione dell'amore di Caruso per Stella che va poi sposa ad un altro uomo, ed, in particolare, l'abbraccio finale con Stella, quando questa era già la moglie di un altro;

-che il Tribunale ha disposto, nella sentenza, che il film non possa circolare se non epurato delle scene predette;

-che, nella cennata sentenza, il Tribunale ha disposto che il film potrà continuare a circolare liberamente

solo se epurato delle scene suddette, che costituiscono "vere e proprie offese al decoro e all'onore del celebre cantante";

-che, a prescindere dall'ordine impartito dal Tribunale nella sentenza, è prescritto dall'art. 3 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R.D. 24 settembre 1923 n. 3287 che il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non possa essere rilasciato quando si tratti della riproduzione di scene, fatti e soggetti offensivi dei privati cittadini;

-che, l'art. 14 della legge 16 maggio 1947 n. 379 dispone che il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio Centrale per la Cinematografia;

-quanto innanzi premesso, gli istanti, che continuano a risentire gravi danni a causa delle proiezioni in pubblico del film suddetto, tuttora in corso in Italia e all'Estero

I N V I T A N O

l'Ufficio Centrale per la Cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma a disporre, in obbedienza alla legge e alla pronuncia del Tribunale di Roma, la immediata revoca del nulla osta già concesso per la proiezione in pubblico e per

Fol. 14/10/53

l'esportazione del film "Enrico Caruso, leggenda di una voce", film che risulta tuttora in programmazione nel territorio dello Stato ed esportato, con licenza del dicembre 1951 in tutti i paesi d'Europa (escluso il Belgio), Turchia e Giappone, con licenza del marzo 1952 in Egitto, con licenza del luglio 1952 in Inghilterra e con licenza del giugno 1953 in Spagna, mentre consta che il film è attualmente in programmazione negli S.U.A. (New York), benchè non risulti concessa alcuna licenza di esportazione per tali ultimi paesi.

Roma, 29 ottobre 1953

G. Mazzoni

M. J. J. J. J.

On. Adm. X. X.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dei Signori Enrico Caruso fu Enrico, Enrico Caruso di Enrico e Roberto Caruso fu Rodolfo, tutti elettivamente domiciliati come in epigrafe, io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario della Pretura di Roma ho notificato copia del presente atto all'Ufficio Centrale per la Cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Roma, al numero 56 della via Vittorio Veneto, *e ne*

dell'epigrafe in cui si



Marsich Anna
Lunadori Laura

Roma 29 ottobre 1953



Sty

ATTO DI INTERPELLANZA

Il Signor ENRICO CAUSO fu Enrico, Il Signor ROBERTO CARUSO fu Rodolfo ed il Signor ENRICO CARUSO di Enrico, tutti elettivamente domiciliati in Roma al n. 191 della via degli Scipioni presso gli Avvocati Gennaro e Adolfo Leone, che rappresentano i primi due rispettivamente con procura 8.11.1951 notar Theo S. Simpson dello Stato di New York e 3.1.1952 notar Golini di Firenze.

P R E M E S S O

- che, con sentenza esecutiva emessa il 15 luglio 1953 depositata il 14 settembre 1953 e registrata in Roma il 5 ottobre 1953 al n. 3619 vol. ³⁶² il Tribunale di Roma (Sez. 1^a), nella causa promossa dai suddetti Signori Caruso contro la Società Produzione Associata Tirrena Film, ha condannato quest'ultima ad eliminare dall'originale e da tutte le copie del film "Enrico Caruso, leggenda di una voce" le seguenti scene:

- 1°) le scene nelle quali si descrive l'ambiente familiare in cui crebbe il Caruso, il basso livello sociale e la povertà di tale ambiente, ed in particolare in cui si descrive l'agente delle tasse che si presenta ad eseguire un pignoramento "per quei quattro soldi" che non erano stati pagati nonostante i ripetuti interventi dello stesso agente, quella in cui si descrive la reazione del padre di Enrico Caruso verso quest'ultimo, per la rottura di una brocca di latte;
- 2°) la scena relativa all'ubriachezza di Caruso in occasione del suo debutto a Trapani, quando, secondo la narrazione del cinema, il celebre, in uno stato di visibile eccitazione, dovette interrompere la sua parte a seguito delle reazioni del pubblico che inveì contro di lui chiamandolo "ubriacono";
- 3°) le scene successive alle precedenti in cui si descrive lo sconforto di Caruso per l'insuccesso avuto e si vede il celebre tenore che, allontanatosi dal teatro tra lo scherno del pubblico, si dirige verso una scogliera, e ivi giunto, sta per gettarsi in mare, nel momento in cui il richiamo della donna amata lo distoglie dal proposito di suicidarsi;
- 4°) le scene relative alla descrizione dell'amore di Caruso per Stella che va poi sposa ad un altro uomo, ed, in particolare, l'abbraccio finale con Stella, quando questa era già moglie di un altro;

-che il Tribunale ha disposto nella sentenza, che il film non possa circolare se non epurato delle scene predette;

-che nella cennata sentenza, il Tribunale ha disposto che il film potrà continuare a circolare liberamente

solà se epurate delle scene suddette, che costituiscono "vere e proprie offese al decoro e all'onore del celebre cantante;

che, a prescindere dall'ordine impartito dal Tribunale nella sentenza, è prescritto dall'art. 3 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R.D. 24 settembre 1923 n.3287 che il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non possa essere rilasciato quando si tratti della riproduzione di scene, fatti e soggetti offensivi dei privati cittadini;

-che l'art. 14 della legge 16 maggio 1947 n.379 dispone che il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio Centrale per la Cinematografia;

-quando innanzi premesso, gli istanti, che continuano a risentire gravi danni a causa delle proiezioni in pubblico del film suddetto, tuttora in corso in Italia e all'Estero

I N V I T A N O

L'Ufficio Centrale per la Cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma a disporre, in obbedienza alla legge e alla pronuncia del Tribunale di Roma, la immediata revoca del nulla osta già concesso per la proiezione in pubblico e per l'esportazione del film "Enrico Caruso" leggenda di una voce", film che risulta tuttora in programmazione nel territorio dello Stato ed esportato, con licenza del dicembre 1951 in tutti i paesi d'Europa (escluso il Belgio), Turchia e Giappone, con licenza del marzo 1952 in Egitto, con licenza del luglio 1952 in Inghilterra e con licenza del giugno 1953 in Spagna, mentre consta che il film è attualmente in programmazione negli S.U.A. (New York) benchè non risulti concessa alcuna licenza di esportazione per tali ultimi paesi Roma 29 ottobre .

f.to Enrico Caruso

f.to Adolfo Leone

" " Gennaro Leone

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dei Signori Enrico Caruso e Enrico Caruso di Enrico e Roberto Caruso di Rodolfo tutti elettivamente domiciliati come in epigrafe, io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario della Pretura di Roma ho notificato copia del presente atto all'Ufficio ~~Ministero~~ Centrale per la Cinematografia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Roma, al numero 56 della Via Vittorio Veneto a mano dell'impiegato incaricato - Marisli Cesira
Roma, 29 ottobre 1953 -

30 NOV. 1953

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL
CONSIGLIO DI STATO

ROMA

28973/CF.1172

Film "ENRICO CARUSO, LEGGENDA DI UNA VOCE"

all.n.2

Si fa seguito alla richiesta di parere formulata con nota n.10674 del 16 novembre corrente, relativa alla invocata revoca, da parte degli eredi Caruso, del nulla osta concesso per la proiezione in pubblico e per l'esportazione del film "Enrico Caruso, leggenda di una voce" di produzione "Asso Film", in conseguenza della pronuncia del Tribunale di Roma.

A completamento degli atti si trasmette copia di lettera inviata dagli avvocati Gennaro e Adolfo Leone patrocinanti i precitati eredi, nonché copia del provvedimento emanato dalla Sezione I^a della Corte di Appello di Roma, che respinge il ricorso avanzato dalla Società produttrice per conseguire la sospensione dalla sentenza del Tribunale e ne mantiene ferma la disposta clausola di esecuzione provvisoria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

f.to Teodoro Bubbio



PREFETTURA DI BARI

Divisione STAMPA Prot. N. 2142/7

Risposta a nota 24670/AG I6 del 4/12/51

Alligati 1

Bari, 19/4/52 195

OGGETTO: Revisione cinematografica. "ENRICO CARUSO" Nulla osta IO674 del 12/12/51.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Direzione Generale dello Spettacolo CINEMATOGRAFICO
22 APR 1952
N. <u>8980/AG 16</u>

ON.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

R O M A

In questi giorni è stato proiettato a Canosa di Puglia il film in oggetto indicato, di produzione ASSO FILM.

La ~~totale~~ Autorità di P.S., rilevato che contrariamente alla prescrizione contenuta nel nulla osta, non era stata eliminata la scena in cui si vedono le gambe della ballerina, ha provveduto a sequestrare il relativo tratto di pellicola, che si rimette a codesta On. Direzione Generale allegato alla presente.

IL PREFETTO
(Avv. Mario Carta)

M. Carta

*Il estylo non è stato ritirato - Non è
possibile pertanto effettuare un controllo
Rom 3-5-52 de pbr*

Prot. ~~10000~~ / ~~10000~~
8980 / Ag. 16.

Locietà Asso Film
Protezione Associata Tirrenia
via Nizza 56.

oggetto = Film "Eurio Caruso"
Roma

La Prefettura di Bari ha segnalato
che in una sala cinematografica di Canosa di Puglia è
stato proiettato il film "Eurio Caruso", senza che in esso
fossero state apportate le modifiche stabilite dalla
Commissione di Revisione Cinematografica e transivile sul
relativo nulla-ata. La detta Prefettura ha quindi
inviato a questa Presidenza ~~il relativo~~ ^{la seguente} per la
chiusura di quest'area.

~~In merito a quanto sopra si ricorda
che la Prefettura di Bari ha segnalato che in una sala cinematografica di Canosa di Puglia è stato proiettato il film "Eurio Caruso", senza che in esso fossero state apportate le modifiche stabilite dalla Commissione di Revisione Cinematografica e transivile sul relativo nulla-ata.~~

La Prefettura di Bari ha segnalato che in una sala cinematografica di Canosa di Puglia è stato proiettato il film "Eurio Caruso", senza che in esso fossero state apportate le modifiche stabilite dalla Commissione di Revisione Cinematografica e transivile sul relativo nulla-ata. La Prefettura ha quindi inviato a questa Presidenza la seguente per la chiusura di quest'area.

n. Il Sott. di Stato

m z/gi



Roma
VIA VENETO, 56

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI
E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
Cinematografia

Prot. N.º 8980/AG-16 -

SOCIETÀ' ASSO FILM
Produzione Associata Tirrenia
Via Nizza 56

R o m a

OGGETTO **Film "ENRICO CARUSO"**

La Prefettura di Bari ha segnalato che in una sala cinematografica di CANOSA di PUGLIA è stato proiettato il film "ENRICO CARUSO" senza che in esso fossero state apportate le modifiche stabilite dalla Commissione di Revisione Cinematografica e trascritte sul relativo nullaosta.

La detta Prefettura ha sequestrato ed inviato a questa Presidenza le sequenze della pellicola in questione.

Si diffida pertanto codesta Società ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della Commissione di Revisione Cinematografica avvertendo che, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori infrazioni del genere questa Presidenza provvederà a termini di legge.

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Lista dialoghi film ENRICO CARUSO (Leggenda di una voce)

NIOLA - E' lui!
- Ossequi, padre Bronzetti.

BRONZETTI - Riverisco, dottore, signora. Ecco il nostro Caruso.
Bacia la mano alla signora, Rico.
La signora Tivaldi è una grande maestra di canto

NIOLA - E forse ti darà delle lezioni.

TIVALDI - Lezioni gratuite, naturalmente!

NIOLA - Ne vale la pena, la voce del bambino è notevole,
non ti pare?

TIVALDI - Quanti anni hai?

ENRICO - Tredici.

FISCHIO GIOVANNI

BRONZETTI - Sa signora, io con questi ragazzi faccio quello
che posso. Lei sola, signora, può insegnare ad
Enrico come si canta davvero.

TIVALDI - Vedrò.

NIOLA - Ti dirò io qualcosa quando verrò a vedere la
mamma. Come sta?

ENRICO - Sempre lo stesso.

NIOLA - Ha preso la medicina che le ho ordinato? Beh, non
fa niente gliela porterò io. Ciao. Simpatico quel
ragazzo. E' un vero napoletano, vive nella mise-
ria eppure penso che qualche volta sia felice.

BRONZETTI - Il buon Dio gli ha dato il dono del canto.

TIVALDI - E un dono che si paga a caro prezzo.

GELATAIO - Gelati, gelati, volite nu' gelato?

GIOVANNI - Te lo piglieresti un gelato?

ENRICO - Sì, sì, sì!

GIOVANNI - Senta, buon uomo, io prenderei un gelato normale,
fragola, limone, pistacchio e cannella e nocciola.

GELATAIO - Da un soldo?

GIOVANNI - Da due soldi. Come, un soldo a noi. Mi facci il
piacere! Paga tu! Non tengo spicci.

ENRICO - Io? Non ho neanche un centesimo!

GIOVANNI - Ma come? E la paga dell'officina? Oggi è sabato.

ENRICO - Sono due giorni che mi hanno cacciato.

GELATAIO - Quattro soldi...E lo volevi doppio! L'hai già
leccato, l'hai da pagà...perchè se no...

GIOVANNI - Saluta, no? Saluta. Vedi Rico caro questo è il
mio ambiente. Come è bello farè i signori. Ma
com'è che t'hanno cacciato dall'officina.

ENRICO - Cantavo. Non lavoravo io e distraevo gli altri.

GIOVANNI - Per te ci vorrebbe nu' direttore sordo...Siamo
arrivati...Vieni, vieni, Enrico.

MONDANA - Grazie

SIGNORE - Che piccolo cavaliere.



CONSIGLIO DI STATO

SEGRETARIATO GENERALE

N. 732

Risposta a nota del 30/11/1953
N. 28973/CF. 1172

OGGETTO

Parere circa Caruso Enrico
-eredi-Revoca del nulla
osta concesso per la
proiezione in pubblico
e per la osportazione
del film "Enrico Caruso
legghenda di una Voce".-

ALLEGATI N. vari

On. Ministero

Presidenza Consiglio Ministri
Servizi Spettacolo ecc..

Gabinetto di S. E. il Ministro

R O M A

Roma, addì

31-XII

195 3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Direzione Generale dello Spettacolo	
CINEMATOGRAFIA	
5 GEN. 1954	
N. <u>178</u>	<u>CF. 1172</u>

D'ordine di S. E. il Presidente, mi pregio di tra-
smettere copia del parere N. 2418 emesso dalla
Sezione Prima di questo Consiglio sull'affare
contro indicato.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Il Segretario Generale

REPUBBLICA ITALIANA.

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima, 1 dicembre 1953

N. Sezione 2418

La Sezione

OGGETTO

CARUSO Enrico - eredi. Revoca del nulla osta concesso per la proiezione in pubblico e per la esportazione del film "Enrico Caruso: leggenda di una voce."

All. vari

leggenda di una voce";

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso che gli eredi Caruso hanno promosso una lite giudiziaria contro la Società "Produzione associata Tirrena Asso Film" in merito alla pellicola cinematografica indicata in epigrafe e hanno ottenuto sentenza di 1° grado, munita della clausola di provvisoria esecutorietà, che dichiara alcune scene della pellicola lesive della memoria e della riservatezza personale e familiare del grande tenore, alla quale gli attori hanno un interesse personale ed autonomo, per cui la convenuta è stata condannata, oltrechè al pagamento di danni e spese, ad

Veduta la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direz. Gen. Spettacolo) in data 16 novembre 1953, n. 10674, sulla revoca, domandata dagli eredi Caruso, del nulla osta per la proiezione della pellicola cinematografica "Enrico Caruso:

./.

a/g

eliminare dalla pellicola alcune scene;

Che gli stessi eredi Caruso hanno presentato all'Ufficio referente, insieme a copia della sentenza, una domanda con la quale "invitano "l'Ufficio stesso" a disporre in obbedienza alla legge e alla pronuncia del Tribunale di Roma, la immediata revoca del nulla osta già concesso per la proiezione in pubblico e per l'esportazione della pellicola in oggetto, richiamando l'art.3 del Regolamento sulla vigilanza governativa sopra le pellicole cinematografiche, approvato con R.D. 24 settembre 1923,n.3287;

Che l'Ufficio referente, a sua volta, ha rilevato che gli istanti inesattamente invocano l'art.3 del Regolamento approvato con R.D. n.3287 del 1923, in quanto tale articolo si riferisce alla valutazione preventiva sul contenuto del film da effettuarsi da parte della Commissione di revisione cinematografica, in relazione alla morale, al buon costume, ecc. "e che invece sarebbe applicabile nella fattispecie l'art.14 del medesimo Regolamento, per effetto del quale l'Amministrazione può, in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo, richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla Commissione d'appello;

Che, d'altra parte, essendo questo il primo caso in cui viene invocata la revoca del nulla osta alla proiezione ed esportazione di un film "per motivi attinenti al suo contenuto e sulla base di una sentenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria", l'Amministrazione ritiene indispensabile sentire in merito il parere di questo Collegio;

La Sezione crede di dover osservare preliminarmente, per la precisione dei richiami, che, per quanto concerne

la facoltà dell'Amministrazione circa la revisione straordinaria, per sua iniziativa o in seguito a reclamo, di pellicola già munita di nulla osta, la disposizione positiva da applicare non è più l'indicato art.14 del decreto del 1923, ^{ma} per rinvio dell'art.366 del Regolamento 6 maggio 1940, n.635, per l'esecuzione del T.U. sulla P.S.) l'art.147 del Regolamento approvato con R.D. 21 gennaio 1929, n.62 che lo ha sostituito.

Quanto al merito, rileva il Collegio che, in base ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (articoli 3 e 4 della legge 20 marzo 1865, n.2248 All.E) l'Autorità giudiziaria non può revocare nè modificare quell'atto amministrativo (autorizzazione) che è il nulla osta necessario per la rappresentazione delle pellicole cinematografiche, nemmeno quando la rappresentazione della pellicola autorizzata leda un diritto perfetto e questa lesione sia espressamente riconosciuta e dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda il caso deciso, però, l'Autorità amministrativa deve conformarsi al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, e, ove non adempia a tale obbligo, l'interessato ha diritto di ricorso (art.27, n.4 T.U. 26 giugno 1924, n.1054) al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Ma occorre subito rilevare come nel caso di specie la questione dibattuta dinanzi al Tribunale di Roma tra gli eredi Caruso e la società "Produzione associata Tirrena Asso Film" relativamente alla pellicola cinematografica "Enrico Caruso - Leggenda di una voce" sia da considerare, nei confronti dell'Amministrazione che aveva autorizzato la rappresenta-

zione della pellicola, res inter alios acta, e che perciò non si è formato un giudicato al quale l'Amministrazione abbia l'obbligo di conformarsi: ed è ovvio, perciò, che non ha - a fortiori - l'obbligo di conformarsi a una sentenza di tribunale, munita della clausola di provvisoria esecuzione.

E' anche da rilevare che, quando l'Amministrazione accorda un'autorizzazione, fa sempre salvi i diritti dei terzi, al rispetto dei quali è tenuto chi riceve l'autorizzazione stessa. *LB*

Ritiene, pertanto, la Sezione che, allo stato delle cose, l'Amministrazione ^{non} sia tenuta ad accogliere l'istanza degli eredi Caruso, diretta ad ottenere la revoca del nulla osta già concesso per la proiezione in pubblico e l'esportazione della pellicola in oggetto: sarà la Società produttrice che, in conseguenza della sentenza del Tribunale, dovrà - se non vuol correre in rischi - chiedere all'Amministrazione di stralciare dal film le scene incriminate.

P.

Q.

M.

Nelle considerazioni anzidette è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

E. Sapienza

VISTO :

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Miranda

Consiglio di Stato

COPIA

ROMA 20/11/53

AVV. GENNARO LEONE
AVV. ADOLFO LEONE

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIR. GEN. SPETTACOLO

ROMA

Con riferimento alla mia precedente del 2 dell'andante mese nonchè all'atto di interpellanza notificato a codesto On.Ufficio dal foglio e dai nipoti del tenore Enrico Caruso, atto diretto a conseguire la revoca, da parte di codesto Ufficio, del nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione del film "Enrico Caruso", leggenda di una voce", film che il Tribunale di Roma ha ritenuto, con sentenza 15 luglio-14 settembre 1953 dichiarata esecutiva, lesivo del decoro e dell'onore del celebre cantante, mi pregio comunicare che S.E. il Presidente della 1^ Sezione della Corte di Appello di Roma, Eccellenza Alessandro Varallo, con provvedimento in data 14 novembre 1953, ha respinto il ricorso della Società produttrice, tendente a conseguire la sospensione della esecuzione della sentenza del Tribunale, rilevando che la provvisoria esecuzione della detta sentenza venne legalmente ed opportunamente concessa per il ben ravvisato pericolo nel ritardo.

Si allega copia autentica del cennato provvedimento del Presidente della Corte, mentre si confida che, data la particolare urgenza e gravità del caso, codesto On.Ufficio non tarderà ulteriormente, poichè risulta che il film continua ad essere programmato in Italia e all'estero, nell'adottare i provvedimenti formalmente invocati, dagli eredi Caruso, con il su ricordato atto di interpellanza, a tutela della memoria, del decoro e dell'onore del grande cantante e dei suoi congiunti.

Con ossequio.

(Avv. ti Gennaro e Adolfo Leoni)



COPIA

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Verbale discussione inibitoria.

L'anno 1953 il giorno 5 novembre in Roma, avanti di noi dott. Alessandro Varallo Presidente della I^a Sezione Civile, a seguito del ricorso per inibitoria presentato da;
Società Produzione Associata Tirrenia Asso Film P.A. con l'avv. Graziadei Ercole/

c/.

Caruso Enrico fu Caruso ed altri, con l'avv. Gennaro Leone, sono presenti: l'avv. Ercole Graziadei, procuratore della Società, l'avv. Gennaro Leone per i Caruso.

L'avv. Graziadei si riporta al ricorso ed insiste perchè venga revocata la clausola di provvisoria esecuzione di cui è stata munita la sentenza 15/7/14/9/1953, pronunciata dal Tribunale di Roma tra le dette parti ed appellata dalla Società anzidetta con atto 21 ottobre 1953.

L'avv. Leone si oppone all'accoglimento del ricorso e chiede un termine per la presentazione del suo fascicolo e di una memoria difensiva facendo presente che il ricorso gli è stato notificato nella serata di ieri. L'avv. Graziadei non si oppone alla concessione del detto termine chiedendo anche lui di essere autorizzato a presentare documenti e memorie difensive.

IL PRESIDENTE

si riserva di decidere concedendo alle parti il termine di giorni tre e cioè: entro il 6 corrente con la produzione di documenti e memoria. L'avv. Leone a questo punto, in caso di accoglimento del ricorso chiede che venga applicato l'art. 700 del C.P.C. L'avv. Graziadei in vista di tale richiesta chiede che gli venga concessa la facoltà di presentare le deduzioni difensive entro il giorno successivo a quello fissato, onde poter controdedurre alle richieste avversarie.

Il Presidente autorizza l'avv. Graziadei a presentare la memoria difensiva con la relativa documentazione entro il giorno 7. Del che è verbale.

IL PRESIDENTE F.to Varallo

Il Cancelliere F.to: Albertini

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Il Presidente della I^a Sezione Civile,
Letto, il ricorso di che all'antescritto verbale;
Esaminati gli atti;

Ritenuto che per il capo della sentenza impugnata che condanna la Società Produzione Associata Tirrenia Film, ad eliminare nel termine prefisso, dall'originale e da tutte le copie del film "Leggenda di una voce" le scene dichiarate lesive della memoria e della riservatezza personale e familiare di Enrico Caruso e precisamente quelle indicate

./.

sotto i nn.1,2,3 e 4 della parte motiva della sentenza stessa, la clausola di provvisoria esecuzione appare legalmente ed opportunamente concessa a norma dell'art.282 I° comma C.P.C. per il ben ravvisato pericolo nel ritardo, e deve quindi mantenersi ferma;

Che per gli altri casi invece della sentenza impugnata e cioè per quelle di cui alle lettere C,D F del dispositivo della sentenza stessa, la detta clausola può revocarsi, non sembrando sussistere rispetto ad essi la cennata ragione di pericolo,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per quanto concerne la condanna della Società appellante ad eliminare dal film in oggetto le scene, di cui sopra, e mantiene quindi ferma la clausola di provvisoria esecuzione rispetto a questo capo del dispositivo della sentenza impugnata.

Accoglie nel resto il ricorso e per lo effetto revoca la detta clausola in ordine ai capi C.D.F., del dispositivo della sentenza stessa.

Roma, 14.11.53

Il Presidente F.to: Varallo

Il Cancelliere F.to: Albertini

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Leone nell'interesse dei sigg. Enrico Caruso fu Enrico ed altri.

Roma, 18/11/53

IL CANCELLIERE F.to: D.Campanelli

E' conforme alla prima
copia rilasciata

Roma 18/11/53

Il Cancelliere

firma illeggibile



Avvocato GENNARO LEONE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avvocato ADOLFO LEONE

RACCOMANDATA

ESPRESSO



Dr. H. G. Bruno
Roma, 20 novembre 1953.
Via degli Scipioni, 191
Telefono 31376

On.le PRESIDENZA del CONSIGLIO
dei MINISTRI, DIREZIONE GENERALE
dello SPETTACOLO

R O M A
via Veneto, n.56

Con riferimento alla mia precedente del 2 del
l'andante mese nonchè all'atto di interpellanza notificato
a codesto On.le Ufficio dal figlio e dai nipoti del tenore
Enrico Caruso, atto diretto a conseguire la revoca, da par-
te di codesto Ufficio, del nulla osta per la proiezione in
pubblico e per l'esportazione del film "Enrico Caruso, leg-
genda di una voce", film che il Tribunale di Roma ha ritenuto,
con sentenza 15 luglio-14 settembre 1953 dichiarata ese-
cutiva, lesivo del decoro e dell'onore del celebre cantan-
te, mi pregio comunicare che S.E. il Presidente della 1^a Se-
zione della Corte di Appello di Roma, Eccellenza Alessandro
Varallo, con provvedimento in data 14 novembre 1953, ha re-
spinto il ricorso della Società produttrice, tendente a con-
seguire la sospensione della esecuzione della sentenza del
Tribunale, rilevando che la provvisoria esecuzione della det-
ta sentenza venne legalmente ed opportunamente concessa per
il ben ravvisato pericolo nel ritardo.

Si allega copia autentica del cennato provve-
dimento del Presidente della Corte, mentre si confida che,
data la particolare urgenza e gravità del caso, codesto On.
le Ufficio non tarderà ulteriormente, poichè risulta che il
film continua ad essere programmato in Italia e all'Esterro,
nell'adottare i provvedimenti formalmente invocati, dagli
eredi Caruso, con il su ricordato atto di interpellanza, a
tutela della memoria, del decoro e dell'onore del grande can-
tante e dei suoi congiunti.

Con ossequio.

(Avv. ti Gennaro e Adolfo Leone)
Dr. Gennaro Leone



V. M. 2/2

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Verbale discussione inhibitoria.

L'anno 1953 il giorno 3 novembre in Roma, avanti di noi dott. Alessandro Varallo Presidente della I^a Sezione Civile, a seguito del ricorso per inhibitoria presentato da :

Società Produzione Associata Tirrena Asso Film P.A.
con l'avv. Graziadei Ercole

c/.

Caruso Enrico fu Enrico ed altri, con l'avv. Gennaro Leone, sono presenti : l'avv. Ercole Graziadei, procuratore della Società, l'avv. Gennaro Leone per i Caruso.

L'avv. Graziadei si riporta al ricorso ed insiste perchè venga revocata la clausola di provvisoria esecuzione di cui è stata munita la sentenza 15/7-14/9/1953, pronunciata dal Tribunale di Roma tra le dette parti ed appellata dalla Società anzidetta con atto 21 ottobre 1953.

L'avv. Leone si oppone all'accoglimento del ricorso e chiede un termine per la presentazione del suo fascicolo e di una memoria difensiva facendo presente che il ricorso gli è stato notificato nella serata di ieri. L'avv. Graziadei non si oppone alla concessione del detto termine chiedendo anche lui

3863

Al Sig. <i>A. Varallo</i>	Reg. Com.
Alasciate copia	
N. 2	per notific.
Carta Boll. foll.	L. 900
Scrit. pag.	100
Autentica	1600
Urgenza	120
Ricerca	1
Marca	1
Totale L. <i>2.280</i>	
Roma 18 NOV. 1953	
Il Canceller.	

7

di essere autorizzato a presentare documenti e memo_rie difensive.

IL PRESIDENTE

si riserva di decidere concedendo alle parti il ter_ mine di giorni tre e cioè: entro il 6 corrente con la produzione di documenti e memoria. L'avv. Leone a questo punto, in caso di accoglimento del ricorso chie_ de che venga applicato l'art. 700 del C.P.C.. L'avv. Graziadei in vista di tale richiesta, chiede che gli venga concessa la facoltà di presentare le deduzioni difensive entro il giorno successivo a quello fissato, onde poter controbattere alle richieste avversarie.

Il Presidente autorizza l'avv. Graziadei a presen_ tare la memoria difensiva con la relativa documenta_ zione entro il giorno 7. Del che è verbale.

Il Presidente f.to Varallo

Il Cancelliere

F. Albertini

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Il Presidente della I^a Sezione Civile,

Letto il ricorso di che all'antescritto verbale,
Esaminati gli atti,

Ritenuto che per il capo della sentenza impugnata che condanna la Società Produzione Associata Tirrena Film, ad eliminare ~~il~~ termine prefisso, dall'originale da tutte le copie del film "Leggenda di una Voce" le

scene dichiarate lesive della memoria e della riser-
vatezza personale e familiare di Enrico Caruso e
precisamente quelle indicate sotto i nn. 1, 2, 3 e 4
della parte motiva della sentenza stessa, la clauso-
la di provvisoria esecuzione appare legalmente ed
opportunamente concessa a norma dell'art. 282 I° com-
ma C.P.C. per il ben ravvisato pericolo nel ritardo,
e deve quindi mantenersi ferma;

Che per gli altri casi invece della sentenza im-
pugnata e cioè per quelle di cui alle lettere C, D, E
del dispositivo della sentenza stessa, la detta clau-
sola può revocarsi, non sembrando sussistere rispet-
to ad essi la cennata ragione di pericolo,

Q. P. Q. M.

Rigetta il ricorso per quanto concerne la condanna
della Società appellante ad eliminare dal film in
oggetto le scene, di cui sopra, e mantiene quindi
ferma la clausola di provvisoria esecuzione rispetto
a questo capo del dispositivo della sentenza impugna-
ta.

Accoglie nel resto il ricorso e per lo effetto re-
voca la detta clausola in ordine ai capi C; D; E, del
dispositivo della sentenza stessa.

Roma, 14/11/1955

Il Presidente f.to Varallo

Il Cancelliere f.to *Albertini*

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Leone nell'interesse dei sigg. Enrico Caruso fu Enrico ed altri.

Roma, 18 novembre 1953

IL CANCELLIERE **F.^{to} D. Campanelli**

E. conforme alla prima copia rilasciata

Roma

18 NOV. 1953

Il Cancelliere
[Signature]

